



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091-6808402

Sito: sicilia.lnd.it

e-mail: presidenza.sicilia@lnd.it

Stagione Sportiva 2026/2027

Comunicato Ufficiale n.39 del 18 agosto 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE n.81 – pubblicato il 10 agosto 2026

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 32/A della F.I.G.C., inerente lo sviluppo del Progetto del Calcio Femminile.

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/A

Il Presidente Federale

- visto il provvedimento, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 289/A del 5 giugno 2015, con il quale, nell'ambito del progetto federale di rilancio e sviluppo del calcio femminile si è favorito il coinvolgimento delle società professionistiche maschili, consentendo alle stesse di: a) acquisire titoli sportivi nazionali del calcio femminile; b) acquisire partecipazioni in società di calcio femminile nazionale; c) concedere, mediante accordi di licenza, alle società di calcio femminile nazionale l'utilizzo della loro denominazione, del loro marchio e dei loro segni distintivi;
- visto il provvedimento, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 269/A del 27 giugno 2024, con il quale si è ritenuto opportuno, alla luce dei risultati ottenuti, confermare l'iniziativa in termini rimodulati, nell'ambito delle categorie del calcio femminile nazionale di Serie B e Serie C, al fine sempre di consentire un maggiore rafforzamento di detta area, con l'intervento di strutture societarie professionistiche del settore maschile;
- ritenuto necessario e urgente modificare quanto disposto al punto 2 del Comunicato Ufficiale n. 269/A del 27 giugno 2024;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale ed in deroga, per quanto possa occorrere, alla normativa federale in tema di partecipazioni societarie, fusioni, conferimenti di azienda, scissioni, trasferimenti di sede e di titoli sportivi
- sentiti i Vice Presidenti della FIGC

delibera

di confermare quanto previsto al punto 1) del C.U. 269/A del 27 giugno 2024;

di modificare il punto 2) del C.U. 269/A del 27 giugno 2024 secondo il testo di seguito riportato:

2) le opportunità previste al punto 1), non saranno consentite per:

- a) le società che abbiano già posto in essere operazioni di cui al citato C.U. n. 289/A del 5 giugno 2015 e ai successivi provvedimenti di proroga, salvo casi di assoluta eccezionalità e quanto si dirà in prosieguo per gli accordi di licenza;
- b) le società dilettantistiche di calcio femminile nazionale controllate da società professionistiche maschili.

Gli accordi di licenza in essere alla data odierna potranno essere ancora confermati tra le medesime società, quand'anche riguardino società del calcio femminile di Serie A e potranno confluire in accordi

di cessione del titolo sportivo, previo accollo dei debiti sportivi o di acquisizioni partecipazione societaria, sempre tra le medesime società.

Il presente provvedimento resterà in vigore fino a diversa determinazione del Consiglio Federale, al quale sarà sottoposto in ratifica alla prima riunione utile.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1786371947_CU_N_32_A_FIGC_-_Sviluppo_Progetto_Calcio_Femminile.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.83 – pubblicato il 18 agosto 2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 33/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativi alle gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi regionali sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 relativi alle gare delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;

- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.
- https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1787037700_L_abbreviazione_dei_termini_procedurali_dinanzi_agli_Organi_di_Giustizia_Sportiva_per_le_gare_delle_fasi_regionali_di_Coppa_Italia_di_Coppa_Regione_e_Coppa_Provincia_organizzate_dai_Comitati_Regionali_della_Lega_Nazionale_Dilettanti.pdf

COMUNICATO UFFICIALE n.84 – pubblicato il 18 agosto 2026

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 34/A della F.I.G.C., inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, stagione sportiva 2026/2027.

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA FASE NAZIONALE DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI ORGANIZZATA DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2026/2027)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo della L.N.D. e alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, relativa alle gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti (stagione sportiva 2026/2027);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva relativi alle gare della fase della competizione sopra citata, le seguenti abbreviazioni di termini:

1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale della L.N.D. instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono esser proposti alla

Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva.

Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
- il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato ad un giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza.
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

3) Le eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la L.N.D. dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al presente Comunicato esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20 aprile 2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e delle controdeduzioni via pec.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1787037738_L_abbreviazione_dei_termini_procedurali_dinanzi_agli_Organi_di_Giustizia_Sportiva_per_le_gare_della_fase_nazionale_della_Coppa_Italia_Dilettanti_organizzata_dalla_Lega_Nazionale_Dilettanti.pdf

CIRCOLARE n.11 del 7 agosto 2026

Oggetto: A Coverciano con il Museo del Calcio

Si informa che anche per la corrente stagione sportiva, presso il Museo del Calcio, con sede a Firenze in Viale Aldo Palazzeschi 20 (Coverciano), sono attive le iniziative dedicate alle Società di calcio. Il Museo di Coverciano offre la possibilità di vivere un'esperienza unica tra i cimeli che hanno fatto la storia della nostra Nazionale e diverse attività che rappresentano un'occasione unica per imparare divertendosi.

Tante le iniziative proposte, a partire da "Giocare a Coverciano" che consente ai ragazzi di giocare sui campi del Centro Tecnico FIGC di Coverciano sotto l'attenta guida di tecnici federali.

Sono inoltre disponibili diversi percorsi didattici che rappresentano un'occasione unica, per ragazzi ed accompagnatori, per scoprire ed approfondire diverse tematiche legate al mondo del calcio.

Sarà anche possibile visitare il Centro Tecnico Federale di Coverciano, nei luoghi solitamente inaccessibili dove gli Azzurri e le Azzurre si allenano e preparano i loro impegni internazionali. Il tour comprende i luoghi principali e di maggiore interesse del Centro come lo spogliatoio delle Nazionali azzurre, la sala stampa, la palestra ed il campo numero 3.

Su prenotazione è possibile prenotare il pranzo presso il ristorante del Centro Tecnico FIGC di Coverciano. Per informazioni e prenotazioni è possibile visitare il sito del Museo

<https://www.figc.it/it/museo-del-calcio/percorsi-didattici/giocare-a-coverciano/scuole-calcio/>

- o scrivere a info@museodelcalcio.it – tel. 055600526.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1786100600_A_Coverciano_con_il_Museo_del_Calcio.pdf

CIRCOLARE n.12 del 10 agosto 2026

Oggetto: Legge 4 agosto 2026, n. 142, di conversione del D. L. n. 108 del 26 giugno 2026, recante disposizioni urgenti in materia di sport .

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 24-2026 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1786352902_CIRCOLARE_N_24_-_CENTRO_STUDI_TRIBUTARI_LND.pdf

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

RICHIESTA PALLONI DA PARTE DELLE SOCIETÀ

SI INFORMA, relativamente alle richieste di palloni sia di Calcio a 11 che di Calcio a 5, che questo Comitato Regionale, allo stato attuale, è sprovvisto di quanto richiesto.

SOCIETÀ INATTIVA

Il Comitato Regionale, considerato che la sottoelencata Società, con propria nota, ha rinunciato a partecipare a qualsiasi attività federale, **per la stagione sportiva 2026/2027:**

Matricola 964332 ATLETICO BURGIO A.S.D. di Burgio

la propone, ai sensi dell'Art. 16 comma 1) delle N.O.I.F., alla Presidenza Federale per la decadenza dell'affiliazione.

Ai sensi dell'Art. 110 p.1) delle N.O.I.F. i calciatori tesserati per la Società sono svincolati d'autorità dalla data del presente Comunicato Ufficiale e possono tesserarsi per altre Società.

I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.

AFFILIAZIONI

Le affiliazioni, per la nuova stagione sportiva 2026/2027, possono già essere immesse nel Portale Servizi F.I.G.C. Anagrafe Federale al link [Home - FIGC](#).

Si raccomanda di utilizzare l'Atto Costitutivo e lo Statuto presenti, nella sezione **Modulistica**, sul nostro sito istituzionale al link [Comitato Sicilia | LND Sicilia](#).

ADEGUAMENTO STATUTO e ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si rammenta che l'iscrizione al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche è subordinata all'adeguamento dello statuto al Decreto Legislativo 28 Febbraio 2021 n.36 ed alle ultime comunicazioni intervenute con la Circolare L.N.D. n. 56 del 7 Aprile 2025.

Le società interessate possono trovare il facsimile di verbale e di statuto sul nostro sito Web sicilia.lnd.it al Link [Modulistica | LND Sicilia](#) .

L'iscrizione al Registro deve essere effettuata dal Rappresentante Legale della Società utilizzando il link [Registro Nazionale Delle Attività Sportive Dilettantistiche](#) , stampando l'iscrizione al Registro da conservare agli atti della società e da inviare al Comitato Regionale. L'iscrizione è valida sino al termine della stagione sportiva (30 Giugno). **Ad ogni stagione sportiva la società deve collegarsi al REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE e stampare il certificato di iscrizione, pena la cancellazione dallo stesso.**

PORTALE SERVIZI F.I.G.C. - ANAGRAFE FEDERALE – VARIAZIONI ORGANIGRAMMA

Indicazioni Generali:

Le Società dovranno accedere al portale **Servizi FIGC – Anagrafe Federale**, raggiungibile al seguente link <https://anagrafefederale.figc.it> o attraverso il collegamento presente sul sito sicilia.lnd.it.

Una volta effettuato l'accesso, selezionando la funzione **"Variazione organigramma"**, dovranno aggiornare il proprio organigramma relativo alla corrente stagione sportiva.

A tale riguardo, si ricorda che **il Consiglio Direttivo dovrà essere composto da almeno tre componenti: Presidente, Vice Presidente e un Consigliere/Segretario**; in caso di Amministratore Unico o Commissario non sarà obbligatorio inserire gli altri due componenti.

Le Società dovranno rimuovere i soggetti appartenenti al Consiglio Direttivo che non fanno più parte dell'organigramma societario e aggiungere gli eventuali nuovi componenti; per i dirigenti rimossi automaticamente dal sistema al 30 giugno, sarà necessario selezionare nuovamente i nominativi precedentemente tesserati cliccando sul tasto **"Seleziona esistente"** e scegliendo la stagione sportiva precedente.

Il Consiglio direttivo inserito deve essere completo di tutte le cariche così come riportato nel proprio statuto/atto costitutivo/verbale. Per i membri del Consiglio direttivo è possibile indicare un incarico secondario. (Es. Consigliere con l'incarico di Segretario o Consigliere con l'incarico di Direttore Generale).

Per la prima variazione organigramma della stagione è necessario produrre una copia timbrata del verbale delle assemblee e di ogni altro organo delle società che ha deliberato la riconferma o la variazione dell'organigramma societario; il verbale dovrà essere allegato anche per le successive variazioni qualora la variazione interessi il Consiglio Direttivo e/o sia intervenuto un cambio di Legale Rappresentante. Per le variazioni inerenti "Altri dirigenti" non deve essere prodotto verbale.

Ogni **variazione all'organigramma successiva alla prima**, dovrà essere inserita nel **Portale Servizi FIGC ANAGRAFE FEDERALE**; il relativo modulo censimento sarà firmato solo dai nuovi componenti.

Si invitano le Associate a verificare l'indirizzo della sede sociale, l'indirizzo per la corrispondenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), nonché l'aggiornamento degli organigrammi societari nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia. **Con riferimento alla PEC, si rammenta che le Società hanno l'obbligo di comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale informazione è condizione necessaria per l'affiliazione.**

Per ogni necessità di supporto tecnico alle Associate sul portale Servizi FIGC Anagrafe federale, quindi per eventuali problemi di funzionalità del portale, per eventuali problemi di caricamento dei documenti e così via, può essere aperta una segnalazione all'indirizzo:

supportotecnico@figc.it

PROCEDURA PER EFFETTUARE LA VARIAZIONE ORGANIGRAMMA:

- Creare nuova pratica e **SALVARLA** per generare il numero di protocollo nei moduli da stampare successivamente
- **In caso di rimozione di componenti, inserire la data termine carica nell'anagrafica dei dimissionari**
- **Aggiungere il/i nuovo/i nominativo/i e/o modificare la carica di soggetto già presente in organigramma, avendo cura di inserire eventualmente la spunta alla voce "autorizzato alla firma" se delegato**
- Quando l'organigramma sarà completato, **SALVARE** la pratica **e scaricare e stampare il modulo autocertificazione del PRESIDENTE** (si trova nell'organigramma, in corrispondenza del nominativo del Presidente, nella colonna a destra - voce **Documenti**). Il modulo dovrà essere scaricato, compilato e firmato esclusivamente dal Presidente.
- Caricare alla voce "allegati - Autocertificazione NOIF" il modulo autocertificazione precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- **Caricare alla voce Verbale il Verbale/i aggiornato/i ultima elezione/riconferma del presidente e del consiglio direttivo insieme agli allegati richiesti**
- **Salvare la pratica e "rendere definitiva"**
- Scaricare il modulo **censimento**, da prelevare alla voce "allegati – elenco dei nominativi..."; detto modulo dovrà essere firmato dal Presidente e, per la prima pratica, da tutti i componenti
- Caricare sempre alla medesima voce "allegati – elenco dei nominativi..." il modulo **censimento** precedentemente scaricato, compilato e scansionato
- **SALVARE** la pratica, **RENDERLA DEFINITIVA** e successivamente **INVIARLA**.

In caso di cambio del Legale Rappresentante, sarà necessario allegare anche i seguenti documenti:

- Il nuovo **verbale di assemblea timbrato**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea, dal Presidente uscente (se presente) e dal nuovo Presidente per accettazione.
- **Dimissioni firmate**
- Copia del **documento di riconoscimento** dei Presidenti entrante ed uscente
- **Certificato di attribuzione codice fiscale** cambio legale rappresentante rilasciato dall'ADE

ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C. I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

INDENNIZZO TRASFERTE – NORME PER IL RECUPERO E LA RIPETIZIONE DELLE GARE DI CAMPIONATO E DI COPPE

Si riportano alcune nozioni utili per le Società:

a) Gare non iniziate o sospese nel 1° tempo per motivi atmosferici:

Alla Società ospitata compete il 50% delle spese effettive di viaggio da liquidarsi in separata sede, tramite il Comitato Regionale, a cui vanno segnalate le spese stesse, il quale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara sospesa.

b) Gara non disputata per assenza dell'arbitro o per disfunzioni organizzative imputabili a questo Comitato Regionale:

Dovranno essere rimessi al Comitato Regionale medesimo i documenti giustificativi delle spese effettive di viaggio inerenti la prima trasferta onde procedere all'accredito, sul conto della Società.

c) Gara non disputata o sospesa entro il primo tempo per cattive condizioni meteorologiche, o per indisponibilità dell'arbitro:

La procedura è come al punto a) ed il Comitato Regionale si riserva di concorrere con un contributo proporzionato all'importo rilevato dai documenti giustificativi della gara non disputata.

d) Gara sospesa nell'intervallo tra il 1° ed il 2° tempo o durante il 2° tempo per motivi atmosferici, o per indisponibilità dell'arbitro:

La gara di recupero sarà effettuata a cura della Società ospitante, che deve inviare al Comitato Regionale il rendiconto economico (incassi e spese).

Il rendiconto definitivo sarà successivamente compilato dal Comitato Regionale con la ripartizione alle Società del risultato economico.

e) Gare ripetute perché annullate:

In questo caso la gara va organizzata dalla Società ospitante per conto del Comitato Regionale, a cui poi sarà rimesso il rendiconto economico per le operazioni di cui al punto d).

f) Gare disputate in campo neutro:

Alla Società organizzatrice spetta un rimborso forfettario di € **300,00 (comprensivo dell'obbligo dell'ambulanza a bordo campo)** che sarà accreditato direttamente dal C.R.S., il quale, allo stesso modo, provvederà all'addebito della predetta somma alla Società ospitante (se trattasi di gara di campionato a seguito squalifica campo) o di entrambe le Società (se trattasi di gara di spareggio, play-off o play-out). Tale rimborso potrà essere pagato direttamente alla società organizzatrice.

g) Gare organizzate per conto del Comitato Regionale con emissione biglietti.

La società organizzatrice dovrà trasmettere al Comitato il Rendiconto degli incassi (Borderò) e delle spese effettuate con allegati i giustificativi.

Il Comitato procederà a redigere il rendiconto finale riconoscendo alla società organizzatrice il 10% sull'incasso netto a titolo di spese forfettarie.

Alle società partecipanti sarà ripartita la restante somma.

ASSISTENZA MEDICA

Si riportano di seguito le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all'assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti:

...omissis...

c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

d) Fase Regionale Coppa Italia riservata unicamente alle Società di Eccellenza maschile oppure riservata a Società di Eccellenza maschile congiuntamente a Società di Promozione maschile.

Le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l'obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F.

Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata.

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

OBBLIGO VISITA MEDICA CALCIATORI

Si riporta uno stralcio di quanto proposto sul C.U. N° 3 della LND Stagione 2026/27:

“Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l’obbligo a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all’attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.”

In considerazione di quanto esposto si comunica alle società che non saranno approvate le pratiche di tesseramento calciatori, in assenza dell’apposita visita medica sportiva in corso di validità.

PRATICHE DI TESSERAMENTO DILETTANTI

Si invitano le società ad inviare le pratiche di tesseramento calciatori in congruo anticipo rispetto alla partita ufficiale (Coppa o Campionato), così da consentire all’Ufficio Tesseramento di esaminare le stesse e segnalare eventuali irregolarità, o vizi di forma nella documentazione allegata.

In merito a quanto esposto ed in considerazione della mole di lavoro presso il medesimo ufficio, la modulistica inviata a ridosso del fine settimana potrebbe non essere evasa.

Ricordiamo inoltre che sino a quando non sarà inviata la documentazione necessaria per il tesseramento, il calciatore non sarà coperto da assicurazione anche per gli allenamenti.

La decorrenza del tesseramento è regolamentata secondo quanto disposto dall’Art. 39 NOIF o 40 Quater nel caso di calciatori stranieri

NUMERO RISERVE DISTINTA DI GARE

In deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della L.N.D., che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

MAGLIE DI GIUOCO

In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., limitatamente alla stagione sportiva 2026/2027, è consentito ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo.

SOSTITUZIONE AGGIUNTIVA

in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., relative alla regola 3 del regolamento del giuoco del calcio, è consentito alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali nazionali e territoriali organizzate nell’ambito della L.N.D., di utilizzare un calciatore/calciatrice di riserva in più negli eventuali tempi supplementari, e, quindi di avere un’opportunità

di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

SVINCOLO ART. 117 BIS N.O.I.F.

Art. 117 Bis Comma 4 (Nuovo testo in vigore dall'01/07/2026)

Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato con calciatori/calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti", "giovani" e dei/delle "giocatori/giocatrici di Calcio a 5"

In riscontro a quanto pubblicato sui C.U. 89/A della FIGC del 20/11/2025, 198/A FIGC del 27/04/2026 si riporta la modifica del comma 4:

"I/le calciatori/calciatrici tesserati come "non professionisti", "giovani dilettanti" ed i/le "giocatori/giocatrici" di Calcio a 5, ai quali sia decaduto il tesseramento ai sensi del comma 1, possono tesserarsi nuovamente in ambito dilettantistico, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva, fino al 31 gennaio.

Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale era già tesserato e lo abbia successivamente risolto, il nuovo tesseramento con un'altra società sarà consentito dopo il decorso di almeno 30 giorni dalla data di deposito telematico del contratto poi risolto, e comunque non oltre il 31 gennaio"

Ai fini del computo del termine del 31 gennaio di cui al presente comma 4), laddove tale giorno di scadenza sia festivo, la relativa scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo. (1 febbraio stagione 2026/27)

CENSIMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI GIOCATORI/GIOCATRICI

Per censimento del calciatore/calciatrice si intende l'attività di raccolta dei dati di contatto del/la tesserato/a, quali indirizzo e-mail e numero di telefono.

Il censimento dei dati di contatto si rende necessario per ottemperare ad alcuni obblighi sulla nuova norma del contratto di lavoro sportivo e per raccogliere i dati dei tesserati. Come previsto dall'art. 3 comma 3.1 dell'Accordo Collettivo sul Contratto di Lavoro Sportivo è fatto obbligo l'invio telematico del contratto di lavoro sportivo stipulato tra società e tesserato, al tesserato stesso.

Sarà obbligatorio quindi inserire l'indirizzo e-mail del tesserato per fare una pratica di tesseramento con contratto di lavoro sportivo. È consigliabile comunque procedere al censimento dei contatti dei propri tesserati a prescindere dalla tipologia di rapporto sportivo esistente.

Il censimento del tesserato potrà avvenire con varie funzioni presenti sul Portale LND (Vedi guida pubblicata sul sito <https://sicilia.lnd.it/>)

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLA FIFA

FIFA LEGAL PORTAL

Si invitano tutte le società ad attivare il proprio account presso il FIFA Legal Portal (<https://legalportal.fifa.com/>), al fine di tracciare qualsiasi tipo di comunicazione che potrebbe coinvolgerle in aspetti legali al Regolamento FIFA

CLEARING HOUSE

L'istituzione della FIFA Clearing House SAS (FCH) è un elemento chiave del pacchetto di riforma del sistema di trasferimenti adottato dal Consiglio FIFA nel 2018 al fine di promuovere e proteggere l'integrità del calcio professionistico.

FCH è un istituto di pagamento con sede in Francia che funge da intermediario nei pagamenti relativi ai premi di formazione (meccanismo di solidarietà e indennità di formazione) derivanti dagli articoli 20 e 21 e dagli allegati 4 e 5 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori (RSTP). FCH garantisce che i pagamenti dei nuovi club siano distribuiti correttamente ai club in fase di formazione. I pagamenti si basano sul passaporto elettronico definitivo dei giocatori (EPP) e sulla dichiarazione di assegnazione approvata dall'amministrazione FIFA.

Si invitano tutte le società a rispondere tempestivamente a tutte le comunicazioni provenienti dall'indirizzo info@fifaclaringhouse.org

Link :

<https://www.figc.it/media/194994/1-fifa-clearing-house-status-objectives-and-operations.pdf>

per info scrivere a fch@figc.it

CALCIATORI CON CONTRATTO DI LAVORO NON PRESENTI SUL REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si informano le società che, nel caso in cui dei calciatori contrattualizzati non risultino sul Registro Nazionale, è necessario inviare una mail ai seguenti indirizzi: registro.societafederale@figc.it b.baldari@figc.it

APP PROGRAMMAZIONE GARE - Guida Operativa

In allegato al C.U. n. 95 dell'1 ottobre 2025 la guida operativa, predisposta dall'Ufficio Sistemi Informativi della LND, inerente la **nuova App Programmazione Gare**, disponibile sia su Web che su Mobile.

COMUNICAZIONE ATTRAVERSO MAIL

La LND ha comunicato che numerose e-mail non raggiungono le nostre caselle di posta elettronica, a causa del funzionamento del sistema antispam. Al fine di evitare che ciò avvenga, si raccomanda di utilizzare il Portale LND, alla voce "Home" effettuare "Apertura segnalazione" o, in alternativa, di inviare agli indirizzi PEC dei nostri Uffici, che troverete sul sito del Comitato Regionale all'indirizzo sicilia.lnd.it e precisamente su **CONTATTI**.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Con riferimento al Registro di cui all'oggetto, si invitano le Società ad iscriversi ed a **inviare a questo Comitato Regionale**, email cr.sicilia01@lnd.it, il Certificato di iscrizione con validità fino al 30/06/2027.

Quanto sopra è rilevante ai fini dell'attribuzione dei Contributi in particolare Legge Regionale 8/78 e L.R. 31/84.

A tale riguardo, si informa che i legali rappresentanti delle Associazioni che necessitano di acquisire la certificazione di iscrizione a detto Registro, gestito dalla Società Sport e Salute S.p.A., potranno accedere al Registro Nazionale e alle sue funzionalità tramite la URL <https://registro.sportesalute.eu/>, dove potranno monitorare lo stato di validazione della domanda di iscrizione e scaricarne la

certificazione al termine dell'istruttoria, secondo quanto previsto dal Regolamento di detto Registro, disponibile alla URL <https://registro.sportosalute.eu/home/regolamentoenorme/>.

Per ogni problematica connessa alla registrazione e all'accesso al citato portale, vogliate inoltrare mail a: sicilia.affarigenerali@Ind.it. Inoltre, si invita a consultare il Regolamento del Registro utilizzando la suddetta URL.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto.

APERTURA AL PUBBLICO UFFICI COMITATO REGIONALE

Si informa che gli Uffici del Comitato Regionale saranno aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari:

	MATTINA	POMERIGGIO
Lunedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Martedì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Mercoledì	10.00 – 12.00	15.00 – 16.30
Giovedì	10.30 – 13.00	CHIUSI
Venerdì	10.30 – 13.00	CHIUSI

COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO ATTIVITÀ AGONISTICA

attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
sicilia.attivitaagonistica@Ind.it

CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

sicilia.dr5@Ind.it

PUBBLICATO DAL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 18 AGOSTO 2026

LA SEGRETARIA
Wanda COSTANTINO

IL PRESIDENTE
Sandro MORGANA